

U. 11111

9641 14

AULA 'B'



- 6 MAG 2014

F.M.T.C.U.

Oggetto

ASSENITA CESSIONE DI

RA.MO D'ALIBANDA

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE PENALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18730/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 9641

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 18/02/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18730-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00488410010, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati MARESCA ARTURO, MORRICO ENZO,
BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

2014

- ricorrente -

588

contro

[REDACTED] elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 209,

presso lo studio dell'avvocato SILVESTRI FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CIRILLO ERNESTO MARIA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

SOCIETA' CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. (già T.N.T.
LOGISTICS ITALIA S.P.A.);


- **intimata** -

avverso la sentenza n. 7584/2011 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/03/2012 r.g.n. 2854/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

uditi gli Avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO e ROMEI
ROBERTO;

udito l'Avvocato SILVESTRI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 marzo 2012, ha confermato la decisione di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto da [REDACTED], aveva dichiarato inefficace il contratto di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ., costituito dalla struttura logistica denominata "Domestic - Wirelin - Acquisti - Logistica", stipulato il 28 febbraio 2003 tra Telecom Italia S.p.A. e TNT Logistics Italia S.p.A (poi CEVA Logistics Italia s.r.l.), ed aveva ordinato alla prima di ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente.

La Corte di merito, dopo avere rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire del lavoratore proposta da Telecom, ha osservato che il ramo d'azienda trasferito non era preesistente alla cessione; che esso non era dotato di autonoma funzionalità; che in realtà il ramo ceduto era stato individuato come tale soltanto al momento del trasferimento; che non si trattava di cessione di ramo d'azienda, bensì di uno "smembramento di un unico servizio", dal momento che anteriormente al trasferimento, non esistevano diverse strutture funzionalmente autonome inerenti alla logistica, bensì una sola struttura che si occupava dei diversi settori, che poi venne smembrata in occasione della cessione. Non poteva dunque applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. né potevano trasferirsi i singoli rapporti di lavoro in assenza di consenso dei lavoratori.

Per la cassazione di tale decisione ricorre Telecom Italia S.p.A., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il lavoratore. La società TNT Logistics Italia è rimasta intimata.

Phij

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c. ed insufficiente motivazione, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente.

Rileva che, per effetto del trasferimento a TNT, alcun pregiudizio ha subito il lavoratore, avendo conservato il trattamento economico e normativo e la stabilità del rapporto di lavoro, senza alcun mutamento sfavorevole sulla configurazione dello stesso.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2112 cod. civ. ed insufficiente motivazione, rileva che il giudice d'appello ha ritenuto che non fosse configurabile un trasferimento del ramo d'azienda in quanto lo stesso non era preesistente alla cessione e non costituiva una articolazione funzionalmente autonoma.

Tale affermazione, ad avviso della ricorrente, è errata, posto che il ramo ceduto, avente ad oggetto le "attività di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione", venne creato sin dal marzo 2002, nell'ambito del più ampio programma di organizzazione della struttura "logistica", e fu mantenuto con le stesse caratteristiche fino al momento della cessione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare ancora la violazione dell'art. 2112 cod. civ., ribadisce che il ramo ceduto aveva le stesse caratteristiche che aveva in Telecom e che erano state trasferite alla cessionaria tutte le attività afferenti a tale ramo, compresi i sei centri di raccolta ed i centouno micro magazzini. La scelta di Telecom di dare vita ad un ramo di azienda autonomo era insindacabile e "pertinente alle prerogative esclusive dell'impresa ai sensi dell'art. 41 Cost."

4. Con il quarto motivo la ricorrente, nel denunciare omessa ed insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto

ph7

degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, erroneamente affermando che oggetto della cessione era stata una parte della struttura logistica. In realtà le quattro strutture di logistica preesistenti erano state unificate in un'unica struttura, previa costituzione di un ramo autonomo che venne poi ceduto a TNT. Della struttura ceduta, come risultava dalla prova testimoniale, facevano parte il personale addetto alla "logistica fisica", il personale addetto ad attività impiegate, una parte del personale della logistica di Rete, connessa all'attività di gestione dei depositi in conto terzi, e la "logistica logica" di Clienti residenziali territoriali. In sostanza erano state trasferite tutte le attività di logistica che facevano parte del ramo ceduto. Si trattava, dunque, di un ramo preesistente, avente una completa e totale autonomia, come accertato da una consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte d'appello di Palermo in un giudizio analogo al presente.

5. Il primo motivo non è fondato.

Nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere l'interesse del creditore. In base a questo principio - espresso negli artt. 2740, 1268, comma 1, 1272, comma 1, 1273, comma 1, 1406 cod. civ. - deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore, titolare di credito verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all'art. 1406 cit. L'art. 2112 cod. civ., che permette all'imprenditore il trasferimento dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo, da intendere come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Di conseguenza sussiste l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un

phmj

complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l'inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Né questo interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112, la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto "esistenti" al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi un pregiudizio a carico del lavoratore ceduto nel caso di cessione dell'azienda a soggetto ^{essenzialmente nuovo} ~~non~~ solvibile.

Telecom Bortoli

6. Parimenti infondati sono gli altri motivi, che, in ragione della loro connessione, vanno trattati congiuntamente.

Questa Corte ha più volte affermato che per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (sia nel testo anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva CE n. 50/98, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla presente, sempre relative a cessione di rami d'azienda da Telecom S.p.A. a TNT Logistic S.p.A., Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22627; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742).

phm

Ne discende che si applica la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale.

La recente sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C-458/12 conferma quanto detto. Da essa risulta infatti che: a) non si ha trasferimento di ramo d'azienda qualora il ramo non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n. 39); b) in tal caso spetta all'ordinamento nazionale di garantire il lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n. 39).

In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano fare parte del ramo d'azienda anche i dipendenti che prestano la loro attività per la produzione di beni e servizi del ramo, e quindi anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c. senza necessità di un loro consenso, fermo restando, come osservato *sub* n. 5, che il lavoratore può far valere in giudizio la non configurabilità del trasferimento di un ramo d'azienda nell'ipotesi in cui manchino i presupposti previsti dalla legge e, quindi, l'inefficacia della cessione del contratto di lavoro in assenza del suo consenso, tenuto conto del pregiudizio che può derivargli da una cessione operata ad un soggetto non solvibile e che comunque non gli assicuri la continuità del rapporto.

7. I richiamati principi di diritto sono stati correttamente applicati dalla sentenza impugnata. ~~alla sentenza impugnata~~

La Corte di Napoli ha escluso che il ramo d'azienda ceduto fosse preesistente alla cessione, rilevando che esso era stato individuato ed identificato come tale soltanto al momento del trasferimento.

phij

Inoltre, il ramo ceduto non costituiva una articolazione funzionalmente autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato.

Al riguardo, ad avviso della Corte territoriale, il contratto di cessione non forniva alcun elemento utile per individuare il ramo di azienda ceduto, al di fuori di un mero richiamo a beni materiali ed immateriali genericamente destinati allo svolgimento dei servizi di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione del materiale. Né emergeva alcuna netta distinzione, nell'ambito della struttura di logistica operativa trasferita, tra tale ramo e quello organizzativo e decisionale, risultando peraltro che la struttura operativa era del tutto priva di poteri decisionali. L'azienda aveva smembrato il servizio di logistica, trattenendo per sé le strutture e le risorse destinate alle scelte strategiche, provvedendo solo al momento della cessione a creare un ramo privo di autonomia. Inoltre, come era emerso dalla prova testimoniale, il settore ceduto non aveva mai operato in favore di soggetti diversi da Telecom; per la maggior parte dei materiali la gestione era rimasta alla Telecom, mentre talune attività inerenti al ramo ceduto venivano svolte anche dalla società cedente.

In definitiva, secondo il giudice d'appello, non si era trattato di un trasferimento di ramo d'azienda, quanto piuttosto dello "smembramento" di un servizio che, costituito in precedenza da un'unica struttura "logistica", era stato in parte trasferito a TNT, previa creazione di un apposito ramo al momento della cessione, senza che questo fosse in grado di mantenere una propria organizzazione di beni e persone ai fini del conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa.

Alla stregua di tali accertamenti, non efficacemente contestati dalla ricorrente e che, in quanto logici e congruamente motivati, non sono censurabili in questa sede, i motivi in esame devono essere rigettati, dovendosi aggiungere che la consulenza tecnica d'ufficio richiamata dalla ricorrente, disposta dalla Corte

ghm

d'appello di Palermo in una controversia asseritamente analoga alla presente, oltre a non spiegare alcun effetto nel presente giudizio, non risulta indicata dalla ricorrente tra i documenti prodotti.

8. La ricorrente, per il criterio legale della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori di [REDACTED], come da loro richiesta.

Nulla per le spese nei confronti di Ceva Logistics Italia s.r.l., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori di [REDACTED].
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F. Fontana

IL PRESIDENTE

Peduro Pardi

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 6. MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Virgilio Palaggi

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. Ricardo Ernesto Nave in forma legale.

Roma, il 7. MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

Antonella Fontana

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €: 0
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: CIRILLO ERNESTO
IL: 07/05/2014

Numero: 9641

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 0
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: giemme new
IL: 06/05/2014